



# Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

(OCP-CPM)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 19 settembre 2006<sup>1</sup> sul Codice penale e sul Codice penale militare è modificata come segue:

*Titolo*

Ordinanza sul Codice penale, sul Codice penale militare e sul diritto penale minorile (OCP-CPM-DPMin)

*Ingresso*

visto l'articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale (CP)<sup>2</sup>;  
visti gli articoli 34b capoverso 1 e 47 del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>3</sup>  
(CPM);  
visto l'articolo 38 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003<sup>4</sup> (DPMin),

1 RS 311.01  
2 RS 311.0  
3 RS 321.0  
4 RS 311.1

*Art. 1 lett. b<sup>bis</sup>*

La presente ordinanza disciplina:

b<sup>bis</sup>. il concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP;

*Art. 4*

Se nell'esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 76–78 CP, secondo la loro durata totale.

*Titolo dopo l'art. 12b*

**Sezione 3a: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni a tenore del diritto penale minorile e del Codice penale**

*Art. 12c* Pene a tenore del DPMin e pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente

<sup>1</sup> Se nell'esecuzione vi è concorso di una privazione della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con una pena detentiva a tenore dell'articolo 40 CP, le pene sono eseguite congiuntamente, secondo la loro durata totale.

<sup>2</sup> In caso di privazioni della libertà e pene detentive eseguibili simultaneamente, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base al totale delle durate secondo gli articoli 28 capoverso 1 DPMin e 86 capoversi 1, 4 e 5 CP.

<sup>3</sup> Se nell'esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMin con pene detentive a tenore dell'articolo 40 CP, l'autorità competente fa eseguire dapprima la pena più urgente o più appropriata.

*Art. 12d* Misure protettive a tenore del DPMin e misure terapeutiche a tenore del CP eseguibili simultaneamente

<sup>1</sup> Se nell'esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12–15 DPMin con misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l'autorità competente fa eseguire la misura protettiva o terapeutica più urgente o più appropriata e differisce l'esecuzione dell'altra; se più misure protettive o terapeutiche in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l'autorità competente ordina l'esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un'istituzione adeguata.

<sup>2</sup> Se, nel corso dell'esecuzione secondo il capoverso 1, le misure protettive o terapeutiche differite si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l'autorità

competente ne ordina l'esecuzione congiuntamente alle misure protettive o terapeutiche precedentemente disposte o in loro vece.

*Art. 12e* Collocamenti a tenore del DPMin e pene detentive a tenore del CP  
eseguibili simultaneamente

Se nell'esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell'articolo 15 DPMin con pene detentive a tenore del CP, i collocamenti sono eseguiti prima delle pene detentive.

*Art. 12f* Pene a tenore del DPMin e misure terapeutiche stazionarie a tenore  
del CP eseguibili simultaneamente

Se nell'esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMin o privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP, l'autorità competente esegue le misure terapeutiche stazionarie e differisce l'esecuzione delle pene minorili.

*Art. 12g* Sanzioni a tenore del DPMin e internamenti a tenore del CP  
eseguibili simultaneamente

<sup>1</sup> Se nell'esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12-15 DPMin o prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMin con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, l'internamento va eseguito prima delle altre sanzioni.

<sup>2</sup> Se nell'esecuzione vi è concorso di privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, le privazioni della libertà vanno eseguite prima dell'internamento.

*Art. 12h* Collocamenti o pene a tenore del DPMin ed espulsioni a tenore del  
CP eseguibili simultaneamente

<sup>1</sup> Se nell'esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell'articolo 15 DPMin o pene a tenore del DPMin con un'espulsione a tenore degli articoli 66a o 66a<sup>bis</sup> CP, i collocamenti e le pene o parti delle pene senza condizionale vanno eseguite prima dell'espulsione.

<sup>2</sup> L'espulsione è eseguita appena il collocamento sia soppresso oppure il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall'esecuzione della pena o della misura, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un'altra misura protettiva.

### *Titolo prima dell'art. 13*

#### **Sezione 4: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni o di sanzioni pronunciate da diverse autorità giudicanti dello stesso Cantone**

*Art. 13*                      Accordo tra i Cantoni o le autorità interessati

<sup>1</sup> Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, qualora occorra decidere in merito a:

- a. l'esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;
- b. l'esecuzione simultanea di sanzioni.

<sup>2</sup> Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni del DPMin e del CP ordinate da autorità diverse dello stesso Cantone, il capoverso 1 si applica per analogia.

*Art. 14*                      Competenza

<sup>1</sup> Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, è competente:

- a. per l'esecuzione congiunta di più pene detentive (art. 4) o di privazioni della libertà e pene detentive (art. 12c cpv. 1) in concorso tra loro: il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la pena singola o unica più lunga (art. 46 cpv. 1, 62a cpv. 2, 89 cpv. 6 CP e art. 34 cpv. 1 DPMin);
- b. per l'esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l'esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambulatoriali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a) o l'esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità (art. 11): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima;
- c. in caso di concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive (art. 12 cpv. 1) o di prestazioni personali con pene detentive (Art. 12c cpv. 3): il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la sanzione che giunge ad esecuzione per prima;
- d. nei casi di cui all'articolo 6 capoverso 3: il Cantone cui compete l'esecuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2;

- e. nei casi di cui all'articolo 6 capoverso 2 nonché agli articoli 7, 9, 10 capoverso 1 lettera b, 12d capoverso 1, 12e capoverso 1, 12f e 12g: il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione.

<sup>2</sup> Se le autorità coinvolte dello stesso Cantone non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, il capoverso 1 si applica per analogia.

*Art. 14a cpv. 2*

<sup>2</sup> Per l'esecuzione di un'espulsione in concorso con una pena a tenore del CP o del DPMIn oppure con una privazione della libertà o misura protettiva a tenore del DPMIn pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione.

*Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le spese d'esecuzione delle misure a tenore del CP, compresa l'esecuzione dell'espulsione, o delle misure protettive a tenore del DPMIn sono assunte dal Cantone cui compete l'esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ... .